

Codice DB1416

D.D. 20 dicembre 2010, n. 3468

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386. Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Azienda agricola "San Giorgio" di BATTISTI Cristoforo residente in Pancalieri (TO) Via Cascina San Giorgio, 1 - Licenza n. 419.TO

Vista l'istanza presentata in data 13.08.2009 dall'Azienda agricola "San Giorgio" di BATTISTI Cristoforo - Pancalieri (TO);

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

visto l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

vista la Legge Regionale 3 aprile 1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616 ;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 30 novembre 2010 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino (Strada Antica di Collegno, 259 – Torino) per l'accertamento dell'idoneità della Ditta richiedente il rilascio della licenza per la produzione e commercializzazione di pioppelle, sementi e piante da rimboschimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/01;

vista la Legge regionale 23/08;

determina

Il rilascio della **Licenza n. 419.TO** alla Azienda agricola "San Giorgio" di BATTISTI Cristoforo residente in Pancalieri (TO) Via Cascina San Giorgio, 1 per la produzione, propagazione e vendita di materiale pioppicolo, sementi e piantine da rimboschimento da praticare sui terreni indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante per un totale di superficie idonea alla produzione vivaistica corrispondente ad ca. 02.50.00 ettari, alle seguenti condizioni:

1) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:

- a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al "Registro Nazionale dei Cloni Forestali" o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell'Unione Europea;
- b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituutore o detentore del clone;

2) relativamente al materiale di moltiplicazione forestale (sementi e piante da rimboschimento) delle altre specie arboree elencate all'Allegato I del D.Lgs. 386/2003, che esso provenga da

materiali di base iscritti nei Registri regionali dei Materiali di Base o nei Registri dei Materiali di Base di altri Stati dell'Unione Europea.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Franco Licini